



Comune di Foggia

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

(Delib. C. C. del 04.11.1997 n. 469)

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e nel regolamento generale di polizia mortuaria emanato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso delle salme o parti di esse, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I compiti di polizia mortuaria di competenza comunale fanno capo al Servizio Cimiteriale del Comune di Foggia, nonché, per le incombenze di natura sanitaria, al Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene Pubblica - dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Foggia n. 3 (di seguito denominata per brevità A.U.S.L.).

art. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero comunale siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. I servizi pubblici indispensabili in materia di polizia mortuaria sono gratuiti se come tali esplicitamente classificati dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione delle salme;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18, primo comma;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali;
 - e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 13, primo comma, lettera a);
 - f) l'inumazione in campo comune;
 - g) la cremazione;
 - h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - l) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle di cui al *Tariffario dei servizi funebri e cimiteriali* che la Giunta comunale approva entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in esecuzione dello stesso.
4. La Giunta comunale può prevedere, se del caso, particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere a carico del Comune.

art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il Servizio Cimiteriale è tenuto a disposizione di chiunque abbia interesse il *Registro delle operazioni cimiteriali* di cui all'art. 83.
2. Presso il Servizio Cimiteriale sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero, come fissato dal Sindaco;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Capo II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

art. 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede all'allestimento e alla gestione del deposito di osservazione e dell'obitorio ubicati nell'ambito del cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.
4. Le salme di persone morte a causa di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13.02.1964 n. 185.
6. La sorveglianza si esercita con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Capo III

FERETRI

art. 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere comporta emissione di radioattività, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

art. 8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato dal Servizio di Igiene pubblica che, tra l'altro, controlla anche l'applicazione delle disposizioni di cui al successivo art. 9.

2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

art. 9

Casse per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura delle casse e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - 1) il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - 2) le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore non inferiore a cm. 2;
 - 3) la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 10.09.1990 n. 285;
 - 4) i feretri provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - 1) la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 10.09.1990 n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - 1) si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del DPR 10.09.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - 1) è sufficiente il feretro di legno solo nei casi di inumazione e cremazione;
 - e) cremazione:
 - 1) la salma deve essere racchiusa unicamente in feretro di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - 2) la salma deve essere racchiusa unicamente in feretro di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - 3) la salma deve essere racchiusa in duplice feretro con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice feretro con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Per la salma proveniente da altro comune o Stato secondo la Circolare Ministeriale n. 24 del 24.06.1993, va verificata la documentazione e la integrità del sigillo rispondente a quello apposto sulla certificazione; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio rivestimento e la salma è destinata a sepoltura in terra,

- deve essere praticata nella parte superiore del feretro metallico un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10.09.1990 n. 285.
 6. Sia il feretro di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

art. 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro di cui al primo comma, lettere a) ed e) dell'art. 9 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. Il comune fornisce gratuitamente il feretro di cui all'art. 9, primo comma, lett. a) e lett. e1) in tutti i casi di necessità ed urgenza segnalati dalle strutture sanitarie.

art. 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Capo IV

TRASPORTI FUNEBRI

art. 12

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile comunale del Servizio Cimiteriale prenderà accordi con il Responsabile del Servizio Vigilanza di Polizia Urbana per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

art. 13

Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri possono essere a pagamento o gratuiti. In particolare i trasporti funebri sono:
 - a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo del defunto, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 10;
 - b) gratuiti in ogni altro caso, con onere a carico del Comune che provvede mediante concessione a terzi; i trasporti gratuiti devono comunque essere espletati in modo decoroso.
2. I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.
3. Il trasporto delle salme dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto, ai sensi dell'art. 19, primo comma, del DPR 10.09.1990 n. 285.

art. 14

Privativa ed esercizio del servizio di trasporti funebri a pagamento

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa ai sensi dell'art. 1 del T.U. 15.10.1925 n. 2578.
2. Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma.
3. Per ogni trasporto funebre è dovuto un diritto fisso di privativa, ai sensi dell'art. 19, terzo comma, del DPR 10.09.1990 n. 285, nella misura stabilita in tariffa, quando la salma, per opera di terzi autorizzati, è trasportata in altro Comune o Stato, oppure da altro Comune o Stato, senza l'impiego diretto del servizio proprio comunale.
4. La privativa del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti abortivi di cui all'art. 7 del DPR 10.09.1990 n. 285.
5. La privativa è limitata alla fornitura della sola autofunebre e del personale per il prelievo ed il trasporto della salma.
6. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privativa.
7. Il Comune provvede al servizio di trasporti funebri a pagamento - assunto con diritto di privativa - mediante concessione multipla ad imprese che abbiano i

requisiti previsti dall'art. 78, secondo comma, del presente regolamento secondo le modalità stabilite dal Consiglio comunale.

art. 15
Orario dei trasporti

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, stabilisce le modalità integrative al presente regolamento.
2. Il Sindaco disciplina, in particolare, l'orario per i trasporti funebri, i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta delle salme in transito.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

art. 16
Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 10.09.1990 n. 285, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
3. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
4. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio Cimiteriale.
Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.
5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre ai sensi dell'art. 19 DPR 10.09.1990 n. 285.

art. 17
Riti religiosi

1. Lo svolgimento dei funerali con rito religioso va concordato, sulla base delle disposizioni del presente regolamento e del provvedimento sindacale di cui all'art. 15, con la Curia Arcivescovile della Chiesa cattolica e con i ministri degli altri culti

art. 18
Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt.19 e 20 del DPR 10.09.1990 n. 285, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

art. 19

Morti per malattie infettive- diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto della salma, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché la salma sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che comportino emissione di radioattività, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

art. 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 14, terzo comma.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, primo e secondo comma, del DPR 10.09.1990 n. 285.
8. Il trasporto di salma da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

art. 21

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto dietro domanda degli interessati.

art. 22

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379 ovvero di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 10.09.1990 n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

art. 23

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt.27, 28 e 29 del DPR 10.09.1990 n. 285.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

art. 24

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L., salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

Titolo II CIMITERO

Capo I CIMITERO

art. 25 Cimitero

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero di Foggia ubicato in via Manfredonia Km. 1,5 e denominato "*Cimitero comunale Padre Pio da Pietrelcina*".

art. 26 Disposizioni generali - Vigilanza

1. È vietato il seppellimento delle salme in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 10.09.1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede mediante una delle forme di gestione previste dagli artt. 22, 23 e 25 della legge 08.06.1990 n. 142 e individuata dalla Giunta comunale.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 10.09.1990 n. 285.
6. Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

art. 27 Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui al successivo Capo II, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dalla Giunta Comunale.

art. 28

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero di Foggia, quando non venga richiesta diversa destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle seguenti categorie di persone:
 - a) le salme delle persone decedute nel territorio del Comune di Foggia, qualunque ne fosse invisa la residenza;
 - b) le salme delle persone decedute fuori del Comune di Foggia ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune di Foggia, dovunque decedute, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune di Foggia;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 10.09.1990 n. 285 e i resti mortali delle persone sopraelencate.
2. Nei reparti speciali del cimitero sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del precedente art. 27, salvo che tali persone prima di morire non abbiano manifestato espressamente la volontà di essere sepolte nel cimitero comune; in difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

art. 29

Ammissione in sepolture di Congreghe o similari

1. Le congreghe e/o associazioni comunque senza fini di lucro, ai fini del presente regolamento, sono considerate come enti di cui agli artt. 90 e 93 del DPR 10.09.1990 n. 285.
2. Il Comune può concedere ad Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di inumazione e tumulazione individuale, per le famiglie e collettività.
3. A tali sepolture si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali e particolari stabilite dal DPR 10.09.1990 n. 285 e del presente regolamento, avuto riguardo alla natura della sepoltura stessa.
4. Le aree destinate alla costruzione di celle per loculi (manufatti di congreghe ecc.) debbono essere previste nel Piano Regolatore Cimiteriale di cui al successivo Capo II.
5. Il diritto di uso delle sepolture è riservato alle persone contemplate dall'ordinamento dell'ente e dall'atto di concessione, fino al completamento della capienza del sepolcro, secondo i criteri stabiliti nel successivo art. 86.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

art. 30

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10.09.1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 10.09.1990 n. 285.

4. Con deliberazione di Consiglio comunale, il Comune di Foggia adotta il Piano Regolatore Cimiteriale (di seguito denominato per brevità P.R.C.) che determina le varie tipologie di sepolture, la loro ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 10.09.1990 n. 285 e dal successivo art. 31.

art. 31

Piano regolatore cimiteriale

1. Il P.R.C. recepisce le necessità dei servizi cimiteriali nell'arco di almeno 20 anni.
2. Il P.R.C. è sottoposto al parere obbligatorio del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L., il quale si pronuncia entro il termine massimo di 60 giorni ai sensi dell'art. 50 della legge 08.06.1990 n. 142, nonché ai pareri eventualmente previsti dalla normativa della Regione Puglia.
3. Nella elaborazione del piano regolatore cimiteriale si tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) andamento delle inumazioni mediamente eseguite nell'ultimo decennio aumentate del 50% e di adeguate proiezioni da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepolture e pratiche funebri;
 - d) eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti.
 - e) fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
 - g) incidenza delle aree destinate alla reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie o estumulazioni nonché di eventi straordinari (quali epidemie, ecc.).
4. Nel cimitero sono individuate aree o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) manufatti a sistema di tumulazione individuale (loculi comunali);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia);
 - e) manufatti a sistema di tumulazione per sepolture private in concessione ad enti, congreghe e similari (denominati celle);
 - f) cellette ossario;
 - g) nicchie cinerarie;
 - h) ossario comune;
 - i) impianto di cremazione;
 - l) cinerario comune;
 - m) verde pubblico;
 - n) servizi e attrezzature previste dal DPR 10.09.1990 n. 285;

- o) ogni altra funzione connessa con quelle cimiteriali, ritenuta necessaria dal Comune.
- 5. La delimitazione e tipizzazione delle aree e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria in scala 1:500 del cimitero tenuta presso il Servizio Cimiteriale e l'Ufficio Tecnico Comunale.
- 6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
- 7. Il P.R.C, per le aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, individua, tra l'altro, specifici standards relativi all'area concedibile ed all'altezza fuori terra del manufatto.
- 8. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il P.R.C. per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
- 9. Il P.R.C. definisce altresì i parametri percentuali per le assegnazioni a congreghe, enti, privati ed altri.

Capo III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

art. 32

Inumazione

- 1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private; in particolare:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

art. 33

Cippo

- 1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo terzo comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba delle seguenti dimensioni: cm. 100 x 60 x 3.
- 4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10.09.1990 n. 285.

art. 34

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75.
4. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10.09.1990 n. 285.
5. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.
6. Per le nicchie cinerarie individuali le misure di cui al comma precedente, non potranno essere inferiori, rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.
7. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 10.09.1990 n. 285.

art. 35

Deposito provvisorio

1. A richiesta della famiglia del defunto, o di coloro che la rappresenta, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che, in presenza di salma, hanno presentato domanda di concessione di loculo da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
 - d) per coloro che, in presenza di salma, hanno diritto d'uso di sepoltura in via di costruzione da parte di un ente (congrega o similare), al quale hanno aderito.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale comunale limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
5. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

7. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
8. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Capo IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

art. 36

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 10.09.1990 n. 285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

art. 37

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio Cimiteriale autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio Cimiteriale curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.
4. Dell'esumazione va data comunicazione alla famiglia, se nota.

art. 38

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 10.09.1990 n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia, causa di morte, è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

art. 39

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio Cimiteriale cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
5. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione effettuata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.
7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
8. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
9. Se la salma estumulata non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura del feretro di zinco.
10. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
11. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio Cimiteriale può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.
12. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
13. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza tenendo conto delle scadenze previste dalle concessioni.

art. 40

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.
4. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865 n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni.

art. 41

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

art. 42

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio Cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in triplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante, e un l'altro è conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria del Comune e l'ultimo presso l'ufficio cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi custodendoli nella cassaforte del Servizio Economato.
4. Qualora gli stessi non venissero reclamati entro il suddetto termine, possono essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato viene destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

art. 43

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
2. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
3. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
5. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
6. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
7. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V CREMAZIONE

art. 44

Crematorio

1. Per la cremazione delle salme, il Comune di Foggia, fino alla operatività di un impianto di cremazione all'interno del locale cimitero, si avvale di impianti disponibili sul territorio italiano, assumendo a proprio carico, ai sensi di legge, l'onere corrispondente al solo servizio di cremazione secondo la tariffa approvata dal Ministero dell'Interno con D.M. 8 gennaio 1988 e successive modificazioni.

art. 45

Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, primo comma, del DPR 10.09.1990 n. 285, è rilasciata dal Sindaco a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

art. 46

Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79, terzo comma, del DPR 10.09.1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
4. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Capo VI POLIZIA DEL CIMITERO

art. 47

Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio Cimiteriale, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

art. 48

Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. È vietato l'ingresso:
- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.

art. 49

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
 - o) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

art. 50

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio Cimiteriale.

art. 51

Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, in relazione ai criteri generali che saranno fissati dal P.R.C. o, nelle more di approvazione dello stesso, con ordinanza del Sindaco.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
5. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
6. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
7. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 87.
8. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
9. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

art. 52

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
3. In tutte le aree verdi del cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

art. 53

Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.

Titolo III CONCESSIONI

Capo I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

art. 54

Sepulture private

1. Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal P.R.C. di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepulture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepulture per famiglie (campetti, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone previsto nel tariffario.
6. Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10.09.1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione è regolata da convenzione il cui schema-tipo è approvato dalla Giunta comunale e stipulata previa individuazione del manufatto da parte del Servizio Cimiteriale.
8. Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
10. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante *pro tempore* e i concessionari;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

art. 55

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 10.09.1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali costruite dal Comune;
 - c) in 30 anni per i loculi costruiti dal Comune, salvo quanto previsto dal successivo quinto comma.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al sesto comma.
4. Nell'atto di concessione è espressamente indicata la decorrenza della stessa.
5. All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati possono richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del secondo comma salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.
6. È consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione per salme sepolte successivamente all'assegnazione.
7. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione.
8. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.
9. Ad ogni scadenza il Comune è tenuto ad informare per tempo la famiglia, se nota.

art. 56

Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 54, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali, ovvero dei resti o ceneri per gli ossarietti, ovvero delle ceneri per le nicchie per urne.
2. La concessione viene rilasciata osservando come criterio di priorità la data di presentazione della relativa domanda e nel pieno rispetto dell'ordine progressivo delle sepolture disponibili, fatti salvi i casi di cui al successivo quinto comma, lettera e).
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. L'assegnazione dei loculi, compresi quelli di risulta, avviene per linee verticali a cominciare dal loculo più alto e da sinistra verso destra.
5. Relativamente ai loculi comunali, previa esibizione della prescritta documentazione, è consentito:
 - a) la contemporanea concessione di due o più loculi contigui in occasione del decesso del coniuge superstite o della loro prole;
 - b) la concessione di loculi di risulta, secondo le modalità di cui al quarto comma;
 - c) l'avvicinamento di salme di coniugi o loro prole anche in momenti successivi al decesso del coniuge superstite o loro prole, ferma restando la

- durata originaria della concessione; le traslazioni vengono effettuate, compatibilmente con le disponibilità, nel pieno rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle relative istanze;
- d) la traslazione di feretri da loculi privati a loculi comunali;
 - e) la traslazione di salme dai loculi comunali di 5° e 4° fila a loculi di fila inferiore, e da loculi comunali di 1° fila a loculi di fila superiore, previa istanza presentata dagli stretti congiunti (genitori, coniugi, figli, fratelli e sorelle) per gravi motivi di salute degli stessi comprovati dal certificato d'invalidità del 70% rilasciato dalla Commissione per l'accertamento degli stati d'invalidità civile nonché dal certificato del medico specialista attestante la particolare patologia cronica limitante;
 - f) la tumulazione di una salma inumata come previsto dall'art. 68 del DPR 10.09.1990 n. 285;
 - g) in caso di indisponibilità di loculi nelle cappelle comunali, eccezionalmente e con ordinanza sindacale, l'uso di loculi nel vano cripta per la tumulazione provvisoria delle salme in attesa della tumulazione definitiva in loculi idonei;
 - h) la concessione del loculo nel vano cripta è onerosa e pertanto il relativo canone va versato a titolo di anticipo in attesa della definitiva sepoltura;
 - i) la successiva sistemazione delle salme nel loculo idoneo comporterà il rinnovo della concessione, tenendo presente che il periodo trascorso nel vano cripta sarà sommato ai fini della scadenza della concessione.
6. Nel canone di concessione del loculo non sono incluse le spese della lapide che restano a totale carico del concessionario; la lapide può riportare esclusivamente l'iscrizione dei dati anagrafici del defunto, la relativa fotografia ed un solo portafiori in bronzo.
 7. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al secondo comma, terzo comma e quarto comma lettera b) del precedente art. 54, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
 8. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
 9. Per la concessione di aree e manufatti cimiteriali è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente previo le procedure che saranno all'uopo determinate dal Comune stesso anche ai fini del reintegro della somma.
 10. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente

art. 57

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 55, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, quali congreghe, confraternite e simili, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del primo che secondo comma dell'art. 93 del DPR 10.09.1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale in 2° grado, dagli affini in linea retta in 1° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 04.01.1968 n. 15 da presentare al Responsabile Servizio Cimiteriale che concede il nulla osta qualora ricorrano gli estremi anzidetti.
5. Il diritto d'uso delle sepolture in tombe di famiglia è ammesso anche ai conviventi previa dimostrazione con regolare documentazione da presentarsi con la stessa procedura di cui al quarto comma.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

art. 58

Manutenzione - Canone annuo - Affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune può, a sua discrezione, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.
4. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) l'ordinaria pulizia;
 - d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
5. Qualora il concessionario non provveda per tre anni consecutivi al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
6. La Giunta Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al precedente secondo comma, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione in via amministrativa del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

art. 59

Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 54, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 70 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di comunicazione, da parte del Sindaco, di approvazione del progetto, pena la decadenza.
2. Per motivi da valutare da parte del Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 12 mesi.

Capo II

DIVISIONE - SUBENTRI - RINUNCE

art. 60

Divisione - Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dall'ufficio del cimitero, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio del cimitero esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57, che assumono la qualità di concessionari.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
10. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
11. Trascorso il termine di cinque anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune

provvede alla dichiarazione di decadenza, fatti salvi i tempi dall'ultima sepoltura di cui al successivo undicesimo comma.

12. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
13. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

art. 61

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 30 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
2. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari ad 1/60 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

art. 62

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 71, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

art. 63

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al secondo comma dell'art. 55, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 71 e salvo quanto previsto nel successivo terzo comma, il rimborso di una somma:

- a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
 4. L'istruttoria, come per gli altri casi di rinuncia, è effettuata dall'ufficio del cimitero.
 5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

art. 64

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al quarto comma dell'art. 54, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 63.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Capo III

REVOCA - DECADENZA - ESTINZIONE

art. 65

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del DPR 10.09.1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
4. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

art. 66

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, ottavo comma;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi e, comunque, preventivamente segnalata con idonea palina collocata presso la tomba interessata durante la Commemorazione dei Defunti dell'anno in corso.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

art. 67

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco ha facoltà di disporre la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. In caso di traslazione, il Sindaco può altresì disporre la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

art. 68

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 55, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 10.09.1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Titolo IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

art. 69

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, cappelle private, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere nonché per le imprese di onoranze funebri, è necessario il permesso del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 in quanto compatibili.
5. Gli invalidi e gli inabili possono accedere con la autovettura fino all'ingresso del cimitero se muniti di permesso rilasciato dal Responsabile del Servizio cimiteriale, previa istanza corredata della necessaria documentazione giustificativa.

art. 70

Autorizzazioni di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal Sindaco, sentito il parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e della Commissione Edilizia Comunale.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Qualsiasi variante al progetto, anche incorso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale e dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale.
8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale, lapidi, ricordi e simili.

art. 71

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

art. 72

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

art. 73

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.
2. La sosta dei veicoli è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere già riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..
6. Il controllo di tali adempimenti compete al Responsabile del Servizio Cimiteriale.

art. 74

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.
2. È comunque vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da rappresentare al Responsabile del Servizio Cimiteriale.

art. 75

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti detta le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese, per la circostanza, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

art. 76

Vigilanza

1. L'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni rilasciate.
2. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
3. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, il rilascio del certificato d'uso e la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 71.

art. 77

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte; detto divieto deve essere pubblicizzato con idonea cartellonistica;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Capo II IMPRESE POMPE FUNEBRI

art. 78

Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari del defunto, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti ai familiari del defunto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal DPR 10.09.1990 n. 285.

art. 79

Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Titolo V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I DISPOSIZIONI VARIE

art. 80

Assegnazione gratuita di sepoltura a personaggi illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero la Giunta Comunale può riservare apposito luogo, detto famedio, per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di personaggi che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

art. 81

Mappa

1. Presso il Servizio Cimiteriale è tenuto, anche con mezzi informatici, un registro delle sepolture, denominato *Mappa*, per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

art. 82

Annotazioni in Mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La Mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) a natura e la durata della concessione;
 - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

art. 83

Registro delle operazioni cimiteriali

1. Presso il Servizio Cimiteriale è tenuto, anche con mezzi informatici, il *Registro delle operazioni cimiteriali*, redatto in ordine cronologico e secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 10.09.1990 n. 285.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

art. 84

Schedario dei defunti

1. Presso il Servizio Cimiteriale è tenuto, anche con mezzi informatici, lo *Schedario dei defunti* al fine di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. Sulla scorta della mappa e del registro di cui sopra, nello schedario vengono annotati in ordine alfabetico, suddivisi per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura di cui al terzo comma dell'art. 81.

art. 85

Scadenario delle concessioni

1. Presso il Servizio Cimiteriale è tenuto, anche con mezzi informatici, lo *Scadenario delle concessioni* allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza, dandone notizia ai familiari, se noti.

art. 86

Norme concernenti le celle di congreghe o enti simili

1. I rapporti fra il Comune di Foggia e le Congreghe o Enti simili, intendendosi per questi le associazioni senza scopo di lucro che abbiano tra il propri fini quello di assicurare la sepoltura degli associati, sono regolati in via generale dal presente regolamento e in via particolare dai contenuti di ogni singolo atto di concessione in uso dell'area cimiteriale.
2. Chi può vantare il diritto di uso di sepolture in celle è soggetto alla normativa generale del vigente regolamento di polizia mortuaria nazionale, integrato dal presente regolamento di polizia mortuaria comunale, dal contratto di uso della sepoltura stipulato con la Congrega o Ente simile e dal regolamento interno di funzionamento e gestione della cella.
3. Lo schema di contratto tipo di uso della sepoltura in cella, nonché il relativo regolamento interno di funzionamento e gestione, devono avere il preventivo consenso scritto del Comune di Foggia.
4. Nell'atto di concessione in uso dell'area da parte del Comune alla Congrega o Ente simile, devono essere indicati:
 - a) gli elementi di cui all'art. 54, nono comma;
 - b) eventuali variazioni consentite rispetto alla durata massima dell'uso di ogni singola sepoltura, laddove diversa da quella stabilita in via generale dall'art. 55;
 - c) l'accettazione dei criteri di esecuzione, delle caratteristiche tecniche e costruttive delle celle, secondo quanto stabilito dal P.R.C. e relative norme tecniche di attuazione;
 - d) i criteri di determinazione ed i livelli di prima applicazione degli importi massimi di prezzo che la Congrega o l'Ente simile può praticare per la concessione in uso di ogni singola sepoltura (per feretro, cassetta resti o urna cineraria) in rapporto alla durata della concessione stessa;
 - e) i limiti massimi di eventuali canoni di locazione delle sepolture, calcolati in rapporto percentuale rispetto al prezzo di cui al punto d) che precede;
 - f) i limiti massimi dei canoni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture, calcolati in rapporto percentuale rispetto al prezzo di cui al punto d) precede;
 - g) i criteri di revisione dei prezzi di cui ai punti d), e) ed f) che precedono;
 - h) i periodi massimi di inizio e termine dei lavori di costruzione, con le connesse sanzioni in caso di ritardo;
 - i) le dimensioni interne standard minime delle singole sepolture, per ogni diversa tipologia, il numero di sepolture minimo da realizzarsi e la cubatura massima consentita per la cella;
 - l) i criteri di trasferimento del diritto d'uso della sepoltura da parte dell'intestatario, laddove consentiti diversi da quelli stabiliti in via generale dal presente regolamento;

- m) eventuali diritti di prelazione del Comune di Foggia per l'uso di sepolture all'interno della cella;
 - n) le norme che regolano l'eventuale rinnovo della concessione al termine del primo periodo, quelle per la decadenza, la retrocessione, la revoca della concessione, se diverse da quanto in via generale stabilito dal presente regolamento;
 - o) clausole e sanzioni in caso di violazione di norme, patti o condizioni da parte della Congrega o Ente simile e/o da parte degli intestatari del diritto di sepoltura, in particolare per violazione dei limiti ai prezzi di concessione.
5. Al termine della concessione in uso dell'area alla Congrega o Ente simile, qualora non venisse rinnovato il contratto al massimo per un eguale periodo di tempo, il Comune di Foggia rientra nella piena disponibilità dell'area stessa, nonché di quanto in essa realizzatovi sopra o sotto il suolo.
 6. Per le concessioni in uso di aree cimiteriale perpetue realizzate in epoche passate, laddove per qualsivoglia causa si dovesse sciogliere la Congrega o l'Ente simile o comunque si realizzasse la impossibilità da parte dell'Ente originario di provvedere al decoro e alla manutenzione delle celle, il Comune di Foggia provvede a pronunciare la decadenza della concessione alla Congrega o Ente simile e subentra nei rapporti con gli intestatari del diritto d'uso delle singole sepolture, i quali si uniformeranno alle norme generali stabilite dal presente regolamento.
 7. La durata delle concessioni verrà conseguentemente limitata agli anni previsti dall'art. 55, secondo comma, lettere b) e c) e partirà dalla data di decadenza di cui sopra.
 8. Per quanto non diversamente specificato nel presente articolo, sia le Congreghe che gli Enti simili, che gli intestatari del diritto di uso delle singole sepolture, sono assoggettati alle norme generali stabilite dal presente regolamento comunale di polizia mortuaria.

Capo II NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 87

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base al precedente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato dal Comune di Foggia con deliberazione n. 348 del 16 novembre 1946, può, nel termine di 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
Per coloro che non vi provvedono la concessione avrà termine, salvo rinnovo, 99 anni dopo il predetto termine di scadenza di un anno.
3. Il provvedimento del Sindaco, con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del surrichiamato Regolamento di cui alla deliberazione n. 348 del 16 novembre 1946, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Gli adempimenti di cui all'art. 60, relativi alle concessioni pregresse, devono essere compiuti entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ivi compresa la costituzione di una banca dati sull'anagrafe e il catasto cimiteriale.

5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato dal Comune di Foggia con provvedimento n. 348 del 16 novembre 1946, il Regolamento per la concessione dei loculi comunali approvato con deliberazione n. 336 del 23 dicembre 1993 e successive modificazioni nonché ogni disposizione comunale ad essi conseguente, cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.
6. Fino all'approvazione del tariffario di cui all'art. 4, terzo comma, continuano ad applicarsi le tariffe vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

art. 88

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.

art. 89

Dirigente Responsabile del Servizio Cimiteriale comunale

1. Compete al dirigente Responsabile del Servizio Cimiteriale comunale l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Compete altresì al Dirigente Responsabile del Servizio Cimiteriale l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine a situazioni non previste dal presente Regolamento, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo che si tratti di atti o provvedimenti che siano espressamente di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco ai sensi della normativa vigente.

art. 90

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 87 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento seguono le norme valide in generale per le concessioni fissate dal presente regolamento.

art. 91

Sepulture private a tumulazioni pregresse

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto del cosiddetto *immemoriale*, quale presunzione *juris tantum* della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. La Giunta comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale.
3. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

4. I concessionari di sepolture a tempo determinato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
5. La Giunta comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

art. 92

Rimesse preesistenti di carri funebri

1. Le rimesse di carri funebri già esistenti alla data del 27 ottobre 1990 possono essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti previsti dall'art. 21 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 e venga richiesta il provvedimento di individuazione entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

art. 93

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, si applicano le norme delle leggi e dei regolamenti statali e regionali vigenti in materia, le direttive delle circolari ministeriali, nonché le norme degli altri regolamenti comunali se compatibili.

art. 94

Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento, dopo la presa d'atto da parte della Sezione di Foggia del CO.RE.CO., viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore alla scadenza di tale termine.
2. Il presente regolamento viene inserito, a cura del Segretario Generale, nella *Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi del Comune di Foggia*.
3. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente regolamento e di farlo osservare come atto normativo del Comune di Foggia.

**TARIFFARIO
DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI**

***approvato dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 103 del 21 gennaio 1998
e modificato con deliberazione n. 700 del 7 maggio 1998***

Gli importi delle singole tariffe sono da intendersi comprensivi dei diritti di segreteria e delle spese di registrazione, laddove previsti.

1. Concessione, o rinnovo della concessione, per anni 99, del diritto d'uso di area per la realizzazione di sepolture private (importo a metro quadro):	
a) per famiglie	£. 2.000.000
b) per associazioni, confraternite e collettività	£. 1.200.000
2. Autorizzazione amministrativa alla costruzione di manufatti cimiteriali di cui alla precedente tariffa 1	£. 150.000
3. Concessione, o rinnovo della concessione, per anni 30 del diritto d'uso di loculo comunale	£ 1.700.000
4. Concessione temporanea per 10 anni di sepoltura in loculo comunale	£. 1.000.000
5. Prolungamento della concessione oltre i 10 anni e fino alla ordinaria durata trentennale (importo per ogni anno o frazione di anno)	£. 120.000
6. Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso, per la durata di anni 15, di posto ad inumazione in sepolture private (cd. "posto distinto")	£. 1.200.000
7. Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso per anni 30 di cellette ossario	£. 300.000
8. Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso per anni 30 di nicchie cinerarie	£. 300.000
9. Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di parenti in linea collaterale o di affini del concessionario, di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari	£. 100.000
10. Variazione per aggiornamento di intestazione di sepoltura:	
a) di ossarietto o nicchia cineraria	£. 50.000
b) di loculo	£. 150.000
c) di tomba di famiglia	£. 300.000
11. Esumazione straordinaria a richiesta di privati per trasporto in altra sepoltura o per cremazione	£. 200.000
12. Estumulazione straordinaria a richiesta di privati per trasporto in altra sepoltura, o per avvicinamento tra coniugi o tra genitori e figli, o per cremazione	£. 200.000
13. Autorizzazione amministrativa all'installazione di monumenti funebri diversi dai copritomba per le fosse ad inumazione	£. 250.000
14. Apertura e chiusura loculo in tombe private	£. 100.000